



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

(Sezione Prima)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1520 del 2012, proposto da:
Qui! Group Spa, rappresentato e difeso dagli avv. Guido Anastasio Pugliese,
Marcello Anastasio Pugliese, con domicilio eletto presso Pier Vettor Grimani in
Venezia, S. Croce, 466/G;

contro

Regione Veneto, rappresentato e difeso per legge dagli avv. Francesco Zanolucchi,
Ezio Zanon, Tito Munari, domiciliata in Venezia, Cannaregio, 23;

nei confronti di

Edenred Italia Srl, rappresentato e difeso dagli avv. Roberto Invernizzi, Franco
Zambelli, Massimo Falsanisi, con domicilio eletto presso Franco Zambelli in
Venezia-Mestre, via Cavallotti, 22; Day Ristoservice Spa, Sodexo Motivation Italia
Srl;

per l'annullamento

del D.D.R. n. 109 del 20.09.2012 della Direzione Affari Generali con il quale la
Regione Veneto ha decretato di aggiudicare definitivamente la gara indetta per

l'affidamento del "Servizio sostitutivo di mensa mediante la fornitura di buoni pasto cartacei per i dipendenti della Regione Veneto per la durata di 36 mesi, rinnovabili per ulteriori 36 mesi, alla Edenred; della comunicazione del 21.09.2012 prot. n. 424650; del bando del disciplinare di gara, del capitolato speciale d'appalto, ivi inclusi gli allegati ed il relativo contratto; di tutti i verbali di gara; della nota prot. n. 279398 del 15.06.2012 - Direzione Affari Generali - Regione Veneto; nonché di ogni atto annesso, connesso o presupposto;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Regione Veneto e di Edenred Italia Srl;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 14 marzo 2013 il dott. Claudio Rovis e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

CONSIDERATO

che il presente ricorso - con cui si contesta la procedura aperta indetta dalla Regione Veneto per l'aggiudicazione, con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, del "servizio sostitutivo di mensa" con fornitura di buoni pasto a favore dei dipendenti regionali - può essere definito ai sensi dell'art. 120, X comma del codice del processo amministrativo;

1.- che sono infondate entrambe le eccezioni pregiudiziali della resistente Amministrazione regionale: la prima in quanto, fermo restando che i bandi, i disciplinari, i capitolati speciali di gara e le relative lettere di invito vanno di regola impugnati unitamente agli atti che di essi fanno applicazione, in quanto solo in tale secondo momento diventa attuale e concreta la lesione della situazione soggettiva dell'interessato, è necessario procedere all'impugnativa immediata degli atti di indizione della gara quando le clausole impediscano - indistintamente a tutti i

concorrenti - una corretta e consapevole elaborazione della propria proposta economica, giacchè in tali casi (nei quali non rientra quello di specie) si pregiudica il corretto esercizio della gara, in violazione dei cardini procedimentali della concorrenza e della par condicio tra tutti i partecipanti alla gara (cfr. CdS, IV, 7.11.2012 n. 5671); la seconda in quanto, avendo la ricorrente impugnato (anche) l'aggiudicazione definitiva per vizi della legge di gara, l'annullamento di quest'ultima non può non riverberare direttamente sulla prima;

2.- che la prima censura, ancorchè fondata, è tuttavia inammissibile per difetto di interesse: è fondata perché la formula utilizzata dall'Amministrazione per attribuire il punteggio all'offerta economica lede, in buona sostanza, il rapporto ottimale che essa stessa ha individuato tra offerta tecnica (a cui va assegnato un punteggio massimo pari a 60 punti su 100) e offerta economica (40 punti su 100). Ed invero, nel momento in cui si comprime il "range" del punteggio dell'offerta economica (nella specie la formula consente di attribuire un punteggio compreso tra un massimo di 40 punti ed un minimo - se l'offerta non viene scontata - di 33,23 punti), si sopprime la valenza posseduta dallo stesso e si conferisce potestà decisoria della gara unicamente al punteggio tecnico, giacchè l'offerta tecnica continua a valere 60 punti, mentre l'offerta economica ne vale solo 6,67: con evidente pregiudizio del rapporto offerta tecnica/offerta economica che passa dall'originario valore di $6/4$ all'attuale valore di $8,99/1$. Ma – come si è accennato – la censura è tuttavia inammissibile per carenza di interesse: come, infatti, ha osservato l'intimata Amministrazione, seppure si fosse utilizzata la formula per l'attribuzione del punteggio all'offerta economica suggerita dalla ricorrente, l'esito della gara non sarebbe mutato, giacchè la controinteressata avrebbe ottenuto punti 84,8521 ($60 + 24,8521$), mentre la ricorrente sarebbe rimasta immutata con punti 80,5263 ($40,5263 + 40$);

3.- che il secondo motivo di doglianza è infondato sotto entrambi i profili dedotti: la previa conclusione delle convenzioni tra le imprese partecipanti e gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande non era richiesta, infatti, dal disciplinare né come requisito di partecipazione né come criterio di valutazione (cfr. l'art. 7, ove si afferma che le concorrenti dovevano impegnarsi ad attivare "entro 45 giorni dalla data di aggiudicazione definitiva" un numero non inferiore a 1.800 convenzioni in maniera omogenea nelle sette province della Regione). Né sussiste indeterminatezza in ordine ai parametri relativi alla distribuzione omogenea degli esercizi nel territorio regionale ed alla dimensione e caratteristiche dei locali degli esercizi convenzionati, atteso che negli atti di gara erano chiaramente indicate sia la distribuzione degli uffici che la consistenza degli organici, elementi questi di ovvio riferimento per il reperimento dei locali;

4.- che, quanto alla mancata conformazione al dettato dell'art. 1, I comma del DL n. 95/2012 che comporterebbe, asseritamente, la nullità del contratto che si va a stipulare a seguito dell'aggiudicazione oggetto della presente controversia, la censura è inammissibile sia per difetto di attualità (il contratto, infatti, non è stato stipulato, sicché il giudice non può pronunciarsi su esso), sia per carenza di giurisdizione (in quanto la nullità di un contratto per violazione di norme imperative non è questione inerente alla formazione della graduatoria ed all'individuazione del soggetto aggiudicatario, ma successiva a queste ed attinente alla loro esecuzione e, quindi, assoggettata al vaglio dell'AGO);

5.- che, infine, con l'ultima censura non si contesta la gara, ma si afferma la facoltà di impugnare le clausole del bando ancorché se ne sia accettato il contenuto in sede di partecipazione alla gara: il suo accoglimento, pertanto, costituisce mera condivisione dell'ammissibilità del proposto gravame;

6.- che per le considerazioni che precedono, dunque, il ricorso è infondato e va respinto, le spese potendo essere compensate in ragione della particolarità della controversia;

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima)
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 14 marzo 2013 con
l'intervento dei magistrati:

Bruno Amoroso, Presidente

Claudio Rovis, Consigliere, Estensore

Silvia Coppari, Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 03/04/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)